



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 785
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 agosto 2022

INDICE**Commissioni riunite**2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 4 agosto 2022

Plenaria

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra, il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina, il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(243) VITALI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. – Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. – Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. – Riforma della giustizia tributaria

(1661) FENU ed altri. – Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

(1687) MARINO. – Codice del processo tributario

(2476) MISIANI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Assorbimento dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.2, 1.22, 1.54 e 2.0.11 (testo 3) e in un testo 4 l'emendamento 2.0.12, preannunciando sugli stessi il parere favorevole del Governo, ove i presentatori ritengono di accogliere tali riformulazioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il sottosegretario FRENI prosegue, facendo presente, quanto all'emendamento 2.0.11 (testo 3), in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, oggetto di dibattito nella seduta precedente, rileva che la formula del comma 9 è stata impiegata, per ragioni tecniche, anche nei precedenti provvedimenti di pacificazione fiscale e non può quindi essere modificata perché ciò comporterebbe una rilevante perdita di gettito. In via teorica è possibile rivedere il testo prevedendo che il contribuente definirà la controversia con quanto già versato, a condizione che non sia inferiore al 5 o al 20 per cento, a seconda che si tratti della fattispecie del comma 1 o del comma 2.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) prende atto con soddisfazione della proposta di riformulazione del Governo quanto all'emendamento 1.22 relativo al tirocinio dei nuovi magistrati tributari, però si rammarica non sia stata accolta la proposta di attribuire, per i primi cinque anni, un numero preciso di magistrati alle varie sezioni per permettere una riduzione dell'arretrato e una più celere trattazione dei casi.

Segnala poi l'emendamento 1.97 sulla funzionalità delle commissioni di secondo grado e gli emendamenti 1.52 e 1.53 sull'efficacia dei nuovi collegi.

Il sottosegretario Anna MACINA evidenzia l'assenza di arretrato sui primi due gradi di giudizio e che le assunzioni di magistrati già decise, l'adozione dello strumento della mediazione, nonché l'inversione di tendenza già in atto quanto al contenzioso pendente impediranno un nuovo accumulo di cause dinanzi alla Cassazione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) conferma il proprio giudizio negativo sull'emendamento 2.0.11 (testo 3), che considera inutile in quanto pochi contribuenti, data l'onerosità della procedura, aderiranno alla definizione agevolata in Cassazione.

Su richiesta del senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,25.

Le senatrici PIARULLI (*M5S*) e D'ANGELO (*M5S*) e il senatore DELL'OLIO (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 1.31 (testo 2).

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'importanza dell'emendamento 2.32, che intende introdurre una forma di tutela per il contribuente, prevedendo la possibilità di rivolgersi al Presidente della commissione tributaria competente qualora le operazioni di verifica si svolgessero in violazione delle garanzie o dei diritti del contribuente stesso.

Ritiene che le Commissioni debbano accogliere tale emendamento, sul quale sollecita l'attenzione del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI, senza entrare nel merito della proposta, astrattamente condivisibile, avverte che non sarà possibile esprimere un parere favorevole su emendamenti ulteriori rispetto a quelli sui quali è stato raggiunto un accordo politico.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno sul punto.

Il sottosegretario FRENI lo rassicura in tal senso, anticipando la stessa disponibilità nei confronti di altri ordini del giorno frutto di trasformazione di emendamenti.

Il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) anticipa che aggiungerà la propria firma all'ordine del giorno del senatore Pillon.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento all'emendamento 2.0.11 (testo 3), ringrazia il sottosegretario Freni per il suo intervento e per aver spiegato le motivazioni che impedirebbero di modificare il comma 9 nella direzione voluta, ma chiede allora, come forma di bilanciamento, che ci sia un innalzamento ad almeno 200.000 euro della soglia prevista dal comma 1.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che giudica peraltro poco attendibili le statistiche fornite dal Governo.

Il sottosegretario FRENI spiega che la soglia di 100.000 è il frutto di un'intesa politica tra i Gruppi e annuncia che in merito, non trattandosi di questione tecnica, il Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) si associa alla proposta di riformulazione del comma 9 illustrata precedentemente dal sottosegretario Freni.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), pur comprendendo le esigenze politiche in vista delle imminenti elezioni, contesta la proposta di innalzamento della soglia avanzata dal senatore Bagnai, sottolineando che per il proprio Gruppo le proposte in campo, frutto di compromesso politico,

rappresenta già un grande sforzo, finalizzato esclusivamente all'approvazione celere del provvedimento.

Il senatore FENU (*M5S*) evidenzia che anche il Movimento 5 Stelle avrebbe obiettivi politici da perseguire, come nel caso del tema sotteso all'emendamento 1.81, tuttavia invita le forze politiche a non chiedere ulteriori modifiche del testo, nel rispetto degli accordi raggiunti.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) ritiene che, non potendosi modificare il testo dell'emendamento, un ordine del giorno possa comunque essere utile per il futuro.

Il PRESIDENTE invita a considerare, nella stesura dell'ordine del giorno, l'ipotesi di un monitoraggio, in esito al quale, se le soglie non avranno portato al risultato sperato, si potrà intervenire, modificandole.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) trasforma l'emendamento 2.0.5 nell'ordine del giorno G/2636/5/2 e 6 e aggiunge la firma all'emendamento 2.30 (testo 3).

Valuta a sua volta bassa la soglia di 100.000 euro e chiede se tale cifra si riferisca solo alle imposte o alla somma di imposte e sanzioni.

Il sottosegretario Anna MACINA precisa che il valore delle controversie è legato alle imposte.

Il senatore FENU (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 2.30 (testo 3).

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), in replica alla senatrice Rosso-mando, ritiene improprio il riferimento alla campagna elettorale, in quanto il proprio Gruppo ha reso conto ai cittadini sin dall'inizio della legislatura e la pace fiscale costituisce un obiettivo strategico della Lega da sempre.

Al fine della redazione dell'ordine del giorno chiede quindi una breve sospensione dei lavori.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,05.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) non insiste nel modificare ulteriormente l'emendamento relativo alla definizione delle liti pendenti in Cas-sazione e presenta un ordine del giorno pubblicato in allegato, G/2636/3/2 e 6.

I senatori MARINO (*IV-PSI*) e CALIENDO (*FIBP-UDC*) ne con-divi-dono la portata.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime invece delle perplessità, ritenendo che favorisca una revisione delle soglie a breve.

Il PRESIDENTE invita ad aggiungere un riferimento al monitoraggio dell'attuazione del provvedimento di definizione.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) riformula quindi il testo dell'ordine del giorno in un testo 2 pubblicato in allegato, recependo l'indicazione del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che, in assenza di obiezioni, considera accolte da parte dei proponenti le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo, pubblicate in allegato, che saranno così trasmesse per i prescritti pareri alle Commissioni 1^a e 5^a.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il presidente D'ALFONSO preannuncia che verranno posti ai voti, dopo la sospensione dei lavori, gli emendamenti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, sui quali è stata raggiunta un'intesa politica, dovendosi quindi considerare in linea di massima ritirati tutti i restanti emendamenti.

Nessuno facendo obiezioni, in attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,55.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi sugli emendamenti dalle Commissioni 1^a e 5^a e propone di esaminare gli ordini del giorno dopo gli articoli del disegno di legge.

Le Commissioni convengono.

Si passa alla fase delle votazioni, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) e il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) riformulano rispettivamente l'emendamento 1.55 e l'emendamento 1.0.1 in un testo identico all'emendamento 1.54 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE, relatore per la 6^a Commissione, anche a nome del presidente Ostellari, relatore per la 2^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.26, 1.31 (testo 2), 1.38 (testo 2), di identico contenuto, 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), identico agli emendamenti 1.55 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), 1.66,

1.75 (testo 2), 1.88, identico all'emendamento 1.89, 1.1000, 1.100, 1.0.1000 (già 1.84) e 1.2000.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) preannuncia un voto di astensione su tutti gli emendamenti.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), l'emendamento 1.2 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), FENU (*M5S*), Felicia GAUDIANO (*M5S*), Grazia D'ANGELO (*M5S*), Laura BOTTICI (*M5S*), COMINCINI (*PD*) e DELL'OLIO (*M5S*), posto ai voti, previa verifica del numero legale, è accolto.

Si intendono assorbiti gli emendamenti 0.1.1, 1.1, 1.3 e 1.6.

A seguito di distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.22 (testo 2) e 1.26.

Gli emendamenti 1.31 (testo 2), al quale aggiunge la firma la senatrice D'ANGELO (*M5S*) e 1.38 (testo 2), sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) rileva che l'emendamento riferito al requisito di laurea in economia e commercio è comunque da attribuire all'iniziativa politica del proprio Gruppo.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 1.51 (testo 2), riferito al tirocinio.

Si intendono quindi assorbiti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50.

Vengono quindi congiuntamente posti ai voti gli emendamenti 1.54 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), FENU (*M5S*), Felicia GAUDIANO (*M5S*), Grazia D'ANGELO (*M5S*), Laura BOTTICI (*M5S*) e DI PIAZZA (*M5S*), 1.55 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), in testo identico.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento testé approvato ha carattere aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Con separate votazioni vengono quindi accolti gli emendamenti 1.66, 1.75 (testo 2), 1.88, di identico contenuto all'emendamento 1.89, 1.1000 e 1.100.

All'emendamento 1.200 aggiungono la firma i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), FENU (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), D'ANGELO (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), CUCCA (*IV-PSI*), MARINO (*IV-PSI*), DE BERTOLDI (*FdI*), COMINCINI (*PD*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), l'emendamento 1.2000, messo ai voti, è approvato.

Si intendono assorbiti gli emendamenti 1.104, 1.81, 1.58, 1.59, 1.60, 4.16 e comunque gli emendamenti riferiti all'età anagrafica per il pensionamento degli attuali giudici tributari.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato, che risulta approvato.

L'emendamento 1.0.1000 viene sottoscritto dai senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*), GAUDIANO (*M5S*), D'ANGELO (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), FENU (*M5S*), TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e CALIENDO (*FIBP-UDC*), nonché dai senatori MARINO (*IV-PSI*), CUCCA (*IV-PSI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Si intende quindi assorbito l'emendamento 1.84 (testo 2).

Si considerano quindi ritirati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.32 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2636/4/2 e 6, pubblicato in allegato.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, anche a nome del presidente Ostellari, relatore per la 2^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4), 2.13 (testo 2), 2.16, 2.28 (testo 2), 2.30 (testo 3), 2.39 (identico agli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44), 2.47, 2.53 (testo 2), 2.0.11 (testo 3) e 2.0.12 (testo 4).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Messi separatamente in votazione, gli emendamenti 2.1, identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, 2.13 (testo 2) e 2.16, al quale aggiunge la firma il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), sono approvati.

Si intendono quindi sostanzialmente assorbiti gli emendamenti 2.15, 2.14 (testo 2) e 2.17.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.28 (testo 2) e 2.30 (testo 3), che viene sottoscritto dai senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), FENU (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), D'ANGELO (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), CUCCA (*IV-PSI*), MARINO (*IV-PSI*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), DE BERTOLDI (*FdI*), Anna ROSSOMANDO (*PD*) e COMINCINI (*PD*), sono approvati.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 2.39, identico agli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44, 2.47 e 2.53 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori FENU (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), D'ANGELO (*M5S*) e GAUDIANO (*M5S*), sono accolti.

Il PRESIDENTE fa presente che si intendono ritirati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome del proprio Gruppo, del senatore FENU (*M5S*), l'emendamento 2.0.11 (testo 3), sottoscritto dai senatori MARINO (*IV-PSI*) e Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), posto ai voti, è approvato.

Si intende quindi assorbito l'emendamento 2.0.10 (testo 2).

Viene poi messo in votazione e accolto l'emendamento 2.0.12 (testo 4), al quale aggiungono la firma i senatori FENU (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), D'ANGELO (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*) e DE BERTOLDI (*FdI*).

L'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti, messo ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore COMINCINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.15 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2636/2/2 e 6, pubblicato in allegato.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, anche a nome del presidente Ostellari, relatore per la 2^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17 e 4.19 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.17 (con assorbimento dell'emendamento 4.18) e 4.19 (testo 2) sono approvati.

Si intendono quindi ritirati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

È infine messo ai voti e approvato l'articolo 4, nel testo modificato.

Il presidente D'ALFONSO ricorda che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2636/1/2 e 6, G/2636/2/2 e 6, G/2636/3/2 e 6, G/2636/4/2 e 6 e G/2636/5/2 e 6, pubblicati in allegato, dando conto in particolare degli ordini del giorno nn. 1 e 2.

L'ordine del giorno n. 2 impegna il Governo ad adottare misure che possano consentire all'Agenzia delle Entrate di poter utilizzare il personale già assunto dalle società scorporate da Equitalia Spa, anche in relazione alle modifiche introdotte per la mediazione ed il reclamo dal disegno di legge in esame.

Interviene quindi il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), il quale illustra l'ordine del giorno n. 5, derivante dal ritiro dell'emendamento 2.0.5. In particolare, ritiene essenziale poter estendere la disciplina della definizione delle liti pendenti anche alle imposte e ai tributi degli enti locali.

Aggiunge la firma il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*).

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea il rilievo dell'ordine del giorno n. 3, frutto di un delicato compromesso tra l'emendamento sulla definizione delle liti pendenti e la riduzione del contenzioso arretrato in Cassazione, l'obiettivo della propria parte politica di rendere quanto più efficace ed efficiente un'opera di robusto sfolgimento dell'arretrato in capo alle Commissioni tributarie.

Aggiungono la firma all'ordine del giorno n. 3 i senatori DE BERTOLDI (*FdI*), TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e MARINO (*IV-PSI*).

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno n. 4, derivante dal ritiro dell'emendamento 2.32, sul quale auspica un impegno risoluto da parte del Governo, in quanto la tutela del contribuente deriva principalmente da interventi specifici nel procedimento amministrativo, prima ancora che nel processo.

Il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) sottoscrive l'ordine del giorno.

Il sottosegretario FRENI accoglie gli ordini del giorno illustrati e i proponenti non insistono per la loro votazione.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Il PRESIDENTE, previa dichiarazione di voto contrario del senatore CRUCIOLI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), pone quindi in votazione il conferimento del mandato ai Relatori, presidenti D'Alfonso e Ostellari, a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'esame in sede redigente sugli articoli del disegno di legge n. 2636, assunto a testo base della discussione rispetto ai disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476, di cui si propone l'assorbimento, autorizzandoli ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687, 2476, 2636**

G/2636/1/2 e 6

CIRINNÀ

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2636, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»

premessi che:

durante lo stato di emergenza dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, le attività del Ministero della Cultura finalizzate alla concessione del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, hanno subito ritardi fino a otto mesi, a fronte dei 60 giorni previsti dalla legge;

Ciò ha determinato una carenza di credito fiscale nei cassetti delle società del settore; di conseguenza per circa l'80% di esse, nel gennaio 2022, si sono rilevate irregolarità ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva – DURC;

a sua volta, la mancanza del DURC determina la sospensione da parte del Ministero della Cultura di ogni attività nei confronti delle società del settore e, in particolare di quelle relative alla suddetta concessione del credito di imposta;

a tale problema potrebbe agevolmente avviarsi prevedendo che – limitatamente ai soggetti di cui in narrativa – il Ministero della Cultura possa svolgere gli adempimenti relativi alla concessione del credito di imposta nei confronti dei medesimi anche con DURC mancante o negativo, al solo fine di poter compensare il suddetto credito con gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali che impediscono il rilascio del DURC stesso;

impegnano il Governo

ad avviare al problema esposto in narrativa, in particolare prevedendo che – limitatamente ai soggetti di cui in narrativa – il Ministero della Cultura possa svolgere gli adempimenti relativi alla concessione del credito di imposta nei confronti dei medesimi anche con DURC mancante o negativo, al solo fine di poter compensare il suddetto credito con

gli avvisi di accertamento e/o le cartelle esattoriali che impediscono il rilascio del DURC stesso.

G/2636/2/2 e 6 (di trasformazione dell'emendamento 4.15)

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (A.S. 2636);

Premesso che,

fino al 2006 la riscossione era affidata in concessione a società private, che operavano in diversi ambiti territoriali: con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la riscossione è stata ricondotta in mano pubblica e a tal fine è stata costituita Riscossione S.P.A., ora Equitalia S.p.A., alla quale – in data 1 ottobre 2006 – è stato affidato il servizio pubblico della riscossione in tutto il territorio nazionale;

ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, la Riscossione S.p.a. poteva acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione (comma 7), le quali – fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.A. o contestualmente alla stessa, potevano trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali (comma 24);

ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono pertanto nate dallo scorporo del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale, numerose aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali;

a decorrere dal 1 luglio 2017, con la riforma della riscossione dei tributi locali operata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si abolisce Equitalia nella forma di società per azioni, facendone transitare le funzioni e il personale, anche a tempo determinato, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente economico di diritto pubblico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di efficientare l'attività di riscossione e migliorare il rapporto con il contribuente; in particolare, dal 1 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà svolgere attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, nonché di loro partecipate;

gli enti locali, con semplice delibera di affidamento hanno potuto conferire al nuovo ente, oltre che la riscossione – spontanea e coattiva

– delle proprie entrate, anche l'accertamento e la liquidazione con pesanti conseguenze a livello occupazionale che si ripercuotono sugli addetti delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione, le cui professionalità non sono invece ritenute equiparabili a quelle di Equitalia s.p.a., il cui personale, anche a tempo determinato, viene invece cooptato nel nuovo soggetto nazionale Agenzia delle entrate-Riscossione;

Considerato che,

la specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale, che devono essere assicurate senza soluzione di continuità e la necessità di ridurre il contenzioso tributario e i tempi di esame dei reclami e delle proposte di mediazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche mediante apposite strutture autonome e diverse da quelle proposte alla funzione di accertamento e contenzioso, con personale appositamente formato ai fini della mediazione o dell'esame del reclamo, e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, richiede di fruire delle competenze del personale nate per scorporo ramo d'azienda previste dall'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

impegna il Governo

ad adottare misure di salvaguardia occupazionale a favore dei lavoratori delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali, nate per scorporo di ramo d'azienda, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di beneficiare delle professionalità di tali lavoratori e garantirne pari dignità e piena tutela occupazionale al personale assunto da queste società alla data del 31 dicembre 2010 e cioè alla data della completa attuazione della riforma di cui alla legge n. 248 del 2005.

G/2636/3/2 e 6 (testo 2)

BAGNAI

impegna il Governo, in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario, a garantire un maggiore e più strutturato accesso ai sistemi di definizione agevolata del processo tributario in analogia con gli istituti già previsti dall'ordinamento processuale contabile dello Stato.

G/2636/3/2 e 6

BAGNAI

impegna il Governo, in esito all'attuazione della riforma del processo tributario, a garantire un maggiore e più strutturato accesso ai sistemi di definizione agevolata del processo tributario in analogia con gli istituti già previsti dall'ordinamento processuale contabile dello Stato.

G/2636/4/2 e 6 (già emendamento 2.32)

PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2636 recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

premesso che:

i rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione, della correttezza e della buona fede,

considerato che:

il vigente sistema normativo non contiene alcuna norma che prevede una tutela del contribuente nel caso in cui vengano lesi i suoi diritti nel corso dell'accertamento;

Impegna il Governo:

a inserire nel primo provvedimento utile una norma che preveda, nel corso dell'accertamento di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, la possibilità:

A) per il contribuente di rivolgersi al Presidente della Commissione Tributaria competente o a un suo delegato con una istanza scritta, quando ritenga che le operazioni di verifica si svolgano in violazione delle sue garanzie o dei suoi diritti;

B) Per il Presidente o il suo delegato di emanare entro 15 giorni dal l'istanza un proprio provvedimento motivato con il quale accogliere o respingere l'istanza e disporre ogni misura ritenuta opportuna a tutela dei diritti del contribuente.

G/2636/5/2 e 6

DE BERTOLDI, PEROSINO

Il Senato,

impegna il Governo a recepire i contenuti dell'emendamento 2.0.5.

Art. 1.**1.2 (testo 2)**

MARINO, CUCCA

*All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*a. *Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) nel testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole "Commissione tributaria provinciale", "Commissioni tributarie provinciali", "Commissione tributaria regionale", "Commissioni tributarie regionali", "Commissione tributaria" e "Commissioni tributarie" ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole "Corte di giustizia tributaria di primo grado", "Corti di giustizia tributaria di primo grado", "Corte di giustizia tributaria di secondo grado", "Corti di giustizia tributaria di secondo grado", "Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado" e "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado"»;

b. *Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) nel testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "Commissione tributaria provinciale", "Commissioni tributarie provinciali", "Commissione tributaria regionale", "Commissioni tributarie regionali", "Commissione tributaria" e "Commissioni tributarie" ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole "Corte di giustizia tributaria di primo grado", "Corti di giustizia tributaria di primo grado", "Corte di giustizia tributaria di secondo grado", "Corti di giustizia tributaria di secondo grado", "Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado" e "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado"».

1.22 (testo 2)

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

All'articolo 1, comma 1, lettera c) capoverso comma 3, le parole «pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria» sono sostituite dalle seguenti «teorico-pratica di diritto processuale tributario.».

1.54 (testo 2)

MARINO, CUCCA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il Primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione».

1.55 (testo 2)

MISIANI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il Primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione».

1.0.1 (testo 2)

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il Primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.».

Art. 2.**2.0.11 (testo 3)**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, PAPATHEU

Art. 2.

(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione)

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a centomila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali

l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a cinquantamila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al venti per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo, le controversie concernenti anche solo in parte: *a)* le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; *b)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

2.0.12 (testo 4)

SIRI, BAGNALI, MONTANI, BORGHESI

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.»
